



WWF®

for a living planet®

**WWF Chieti –
Pescara O.d.V.**

Corrispondenza:
Via Salomone 112
66100 Chieti

Tel: [REDACTED]

e-mail:
chietipescara@wwf.it

pec:
wwfabruzzo@pec.wwf.it

Chieti, 14.10.2021

Prot. n. 048/2021

Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
DPC026 – SGRB
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Al Dirigente del SUAP del Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Oggetto: INTERVENTO IN PROCEDIMENTO PROPOSTO DA D.E.C.O. S.p.A. (ora ACEA S.p.A.) avente ad oggetto DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 del D.LGS. N. 152/2006 E SMI e DELL'ART. 45 L.R. ABRUZZO 45/2007 e smi.

La sottoscritta Nicoletta Di Francesco [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Presidente della
Associazione WWF Chieti – Pescara ODV,

CHIEDE

di intervenire e partecipare, insieme al socio della predetta Associazione avv. Francesco Paolo Febbo, al procedimento descritto in oggetto.

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura

Registrato come:
Associazione WWF
Chieti-Pescara O.d.V.

C.F. 93042550694

Iscritta nel Registro
Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con det.
DA5/030 del 30/3/2010



for a living planet®

Tale facoltà è disciplinata da più previsioni di legge.

In particolare, l'art.9. (Intervento nel procedimento), della L. 241/1990, dispone che *“I. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”*.

L'art.10 (Diritti dei partecipanti al procedimento), della stessa legge, prevede altresì: *“I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”*.

L'art. 3 sexies *“diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo”* del D.Lgs. n. 152/2006 c.d. Codice dell'Ambiente (come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 4 del 2008) stabilisce altresì che: *In attuazione della L. 7 agosto 1990 e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la L. 16.03.2005, n. 195, chiunque senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”*.

Firma del richiedente